

## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - TRAPANI

### **REGOLAMENTO DELLE INCOMPATIBILITA' DEL PERSONALE**

#### ART. 1

#### Incompatibilità

Giusta art. 53 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, resta confermata per i dipendenti pubblici la seguente disciplina delle incompatibilità:

- artt. 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: *"L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministero competente"*.
- art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412: *"Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso....."*.
- art. 1, comma 56, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662: *"Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 Febbraio 1993, n. 29 (art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001), e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali, non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno"*.
- Art. 1, comma 60, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662: *"Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa...."*.
- Art. 1, comma 61, della legge 23 Dicembre 1966, n. 662: *"La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro ....., sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro ..."*.

In materia di incompatibilità resta, altresì, confermato quanto segue:

- Art. 1, comma 5, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662: *"Ferme restando le incompatibilità previste dall'art. 4, comma 7, della legge 30 Dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall'art. 6, comma 6, della legge 23 Dicembre 1994, n. 724, l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale da espletare dopo aver assolto al debito orario, è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale. L'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie*

*private accreditate, anche parzialmente. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera o dell'unità sanitaria locale interessata.”.*

- Art. 1, comma 62, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662: *“Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi .....”.*

Inoltre, l'**art. 47 D.L. 25.06.2008 n. 112**, convertito con Legge n. 133 del 06.08.2008, che ha introdotto il comma 16-bis all'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, espressamente dispone: *“La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'art. 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9”.*

Il presente Regolamento disciplina l'espletamento di attività occasionali e si applica a tutto il personale dipendente dell'Azienda.

## ART. 2

### Divieto

I dipendenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

L'Amministrazione non può conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

E' fatto divieto di esercitare attività industriali, commerciali e professionali, le attività imprenditoriali di cui all'art. 2082 del codice civile e le attività libero professionali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o registri.

Per l'esercizio di arti e professioni si fa rinvio alla normativa sul part-time al 50% ovvero all'esercizio della libera professione intramuraria.

Pertanto è vietato l'espletamento di qualsiasi attività, anche di natura occasionale, che consista nell'esercizio di arti e professioni sanitarie e non sanitarie per le quali è prevista l'iscrizione in albi ovvero una specifica specializzazione.

Il divieto non riguarda:

- l'esercizio dell'attività agricola, salvo che questa sia svolta in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale; è, dunque, consentita la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e non abituale o continuativo durante l'anno;
- E' consentita l'assunzione di cariche sociali in società cooperative, anche del settore bancario;
- Non è equiparato allo svolgimento di attività imprenditoriale di cui all'art. 2082 del codice civile il possesso della qualità di “socio passivo”, senza assunzione di cariche sociali, in tutte le forme di società aventi fini di lucro;
- l'incarico di amministratore di condominio, solo quando l'impegno riguarda la cura dei propri interessi.

## ART. 3

## Incarichi esclusi dal regime delle autorizzazioni

Sono esclusi dal regime delle autorizzazioni gli incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio.

Si ha attività istituzionale (incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio) in presenza di un vero e proprio obbligo di legge, o nei casi in cui risulta impossibile esimersi dallo svolgimento dell'attività in quanto rientrante a vario titolo fra i propri doveri di ufficio.

In tali casi compete al dipendente l'assenza retribuita dall'ufficio.

Sono esclusi dalla preventiva autorizzazione le perizie e le consulenze tecniche d'ufficio relative alle cause di interdizione e inabilitazione su istanza del Pubblico Ministero come disciplinate dall'art. 4 del presente Regolamento, gli incarichi di componente di commissione esaminatrice presso la stessa o altra Azienda Sanitaria nonché gli incarichi di componente di Collegi Tecnici di cui all'art. 25 e ss. del C.C.N.L. del 3.11.2005.

Sono altresì esclusi dal regime delle autorizzazioni, i seguenti incarichi, conferiti sia da soggetti pubblici, sia da soggetti privati:

- Tutti gli incarichi conferiti a titolo gratuito, ossia per i quali non è previsto, sotto qualsiasi forma, alcun compenso;
- Gli incarichi retribuiti, i cui compensi derivano da:
  1. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  2. utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  3. partecipazione a convegni e seminari (devono intendersi ricompresi anche i congressi);
  4. incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  5. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  6. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
  7. attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Per quanto attiene al punto 3, sono escluse dal regime delle autorizzazioni le attività svolte dal dipendente consistenti in una semplice relazione e che non si configurino come attività di docenza diretta alla formazione professionale degli uditori.

Gli incarichi di cui sopra, possono essere svolti con la sola preventiva comunicazione all'Azienda, purché al di fuori dell'orario di lavoro.

La predetta comunicazione dovrà essere trasmessa al Settore Affari del Personale ed all'Ufficio Controllo Ispettivo Interno.

Parimenti dovranno essere trasmesse al Settore Affari del Personale ed all'Ufficio Controllo Ispettivo Interno tutte le comunicazioni relative ad autorizzazioni già concesse.

## ART. 4

### Consulenze e perizie per incarico conferito da organi giurisdizionali

Con riferimento alle perizie e consulenze tecniche d'ufficio conferite dall'Autorità Giudiziaria occorre distinguere due ipotesi:

1. la prestazione medico-legale resa all'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale o in un giudizio civile limitatamente alle cause di interdizione e inabilitazione su istanza del Pubblico Ministero. Tale attività costituisce esercizio di pubblica funzione e pertanto non necessita di autorizzazione ma di sola comunicazione al Settore Affari del Personale ed

all'Ufficio Controllo Ispettivo Interno; l'attività deve essere comunque espletata al di fuori dell'orario di servizio.

2. la prestazione medico-legale resa all'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un giudizio civile o eseguita per finalità assicurative, amministrative e simili costituisce attività occasionale espletabile solo a seguito di autorizzazione per la quale il dipendente dovrà avanzare apposita richiesta nei termini di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

In entrambi i casi di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ovvero sia nel caso di comunicazione del dipendente che nel caso di richiesta di autorizzazione da parte dello stesso, dovranno essere chiaramente indicati, come da allegata modulistica:

- il Tribunale competente;
- il numero di iscrizione a ruolo del procedimento.
- le modalità di fatturazione ed il relativo compenso;
- l'oggetto della prestazione (interdizione, inabilitazione, civile, penale) .

Si precisa, inoltre, che l'attività di Consulente Tecnico di Ufficio in materia civile:

- non rientra nell'attività libero-professionale intramurale;
- può essere svolta sulla base di specifica autorizzazione rilasciata di volta in volta dall'Azienda;
- è da considerarsi occasionale e pertanto rientra nella previsione dell'art. 53 del D. Lgs. 165/01;
- non è previsto dalla normativa contrattuale permesso retribuito per il tempo necessario al conferimento dell'incarico o al giuramento di rito, alle testimonianze, per i sopralluoghi e per tutte le incombenze correlate alla consulenza.

Le consulenze tecniche d'ufficio e le perizie così regolamentate non devono comunque essere espletate in locali o strutture aziendali e non devono comportare in alcun modo l'utilizzo di materiali, tecnologia e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione salvo espressa specifica autorizzazione da parte dell'Azienda; in quest'ultimo caso l'Azienda tratterà, a copertura delle spese, una somma forfettaria pari al 5% dell'importo del compenso della prestazione.

Le Consulenze Tecniche di Parte richieste da singoli privati rientrano invece nell'esercizio dell'attività libero-professionale, intramurale per i dirigenti a rapporto esclusivo, in regime di extramoenia per i dirigenti a rapporto non esclusivo. Si rinvia, pertanto a quanto disciplinato dal vigente Regolamento a.l.p.i.

## ART. 5

### Incarichi retribuiti

Ogni prestazione occasionale deve esaurirsi, di norma, in un arco temporale massimo di un anno, eventualmente prorogabile in casi eccezionali, quale ad esempio l'incarico in cui il dipendente faccia parte di commissioni o di organi collegiali i cui lavori non possano esaurirsi in un tempo predeterminato.

Secondo il D. Lgs. 276/2003, art. 61 comma 2, sono prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro.

Gli incarichi retribuiti, soggetti al regime delle autorizzazioni, disciplinati dal presente Regolamento, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio e non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 3 per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso (come da allegata modulistica "Scheda incarichi dipendenti"). Riguardo all'attività didattica, per il personale del comparto si applica la disciplina particolareggiata di cui all'art. 29 del C.C.N.L. 1998-2001.

La trasmissione dei dati relativi a tali incarichi all'Anagrafe delle prestazioni, gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, è effettuata dall'Azienda secondo quanto previsto dai commi 12, 13 e 14 dell'art. 53 del Decreto legislativo n. 165/2001.

## ART. 6

### Preventiva autorizzazione

Il personale dipendente non può espletare incarichi retribuiti presso altri soggetti pubblici o privati senza autorizzazione.

L'autorizzazione deve essere richiesta dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico. Analoga richiesta preventiva va comunque presentata dal personale dipendente esclusivamente sul modello predefinito allegato al presente Regolamento.

La richiesta di autorizzazione si intende accolta se non perviene alcuna comunicazione al riguardo da parte dell'Azienda entro trenta giorni dal suo ricevimento, qualora l'incarico sia conferito da altra Pubblica Amministrazione (silenzio-assenso).

Se l'incarico è conferito da soggetto privato, l'Azienda si deve comunque pronunciare nel termine di trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende negata (silenzio-rifiuto).

La stessa deve pervenire, di norma, almeno trenta giorni prima della data di inizio di espletamento dell'incarico.

Ove venga a conoscenza dell'incarico non nei termini di cui sopra (trenta giorni prima della data di inizio di espletamento dell'incarico) il dipendente, non oltre i 10 giorni antecedenti all'inizio dell'attività, dovrà inviare la richiesta al Settore Affari del Personale, quale Ufficio competente per la predisposizione del provvedimento di concessione o diniego dell'autorizzazione, sempre indirizzata anche al Direttore Generale, tramite nota fax (al n. 0923/805306) onde permettere all'Ufficio di predisporre in tempo utile il predetto provvedimento.

Il dipendente, qualora non abbia ricevuto in tempo utile il provvedimento di concessione dell'autorizzazione, avrà l'onere di accertarsene personalmente presso gli uffici preposti attraverso l'accesso consentito nelle giornate previste, considerato che ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D. Lgs. 165/2001 *"I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza"*.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, al fine di escludere casi di incompatibilità nell'interesse del buon andamento dell'Amministrazione, si predeterminano, come segue, i criteri oggettivi che devono ispirare l'Azienda nella concessione o nel diniego del nulla-osta:

1. sono autorizzabili le attività saltuarie, sporadiche ed occasionali, ossia quelle attività che comportano una marginale e saltuaria occupazione di ore extra ufficio, che non sono prevalenti rispetto a quelle di istituto e che comportino, comunque, nell'anno solare un impegno complessivo non superiore alle 420 ore, al fine della salvaguardia dell'integrità psico-fisica del lavoratore dipendente;
2. non sono autorizzabili quelle attività che necessitano della apertura di partita IVA o comunque soggette a contribuzione presso l'Inps, fatta eccezione per l'esercizio dell'attività agricola a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e non abituale o continuativo durante l'anno;
3. non sono autorizzabili gli incarichi inerenti ad attività che possono configurarsi come concorrenziali con l'attività propria dell'Azienda, nonché gli incarichi in favore di soggetti o Enti con i quali il dipendente interessato o la struttura operativa intrattiene rapporti istituzionali (conflitto d'interessi).

Sul modello predefinito, allegato al presente Regolamento, utilizzato dal personale dipendente per la richiesta di autorizzazione, prima dell'inoltro agli Uffici competenti, dovrà essere apposto il

“Visto” (timbro e firma) del Responsabile dell’Unità Operativa di appartenenza, in assenza del quale la richiesta non potrà essere esitata favorevolmente.

L’Amministrazione non può conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Il conferimento dei predetti incarichi senza la previa autorizzazione, costituisce infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto.

#### ART. 7

##### Modalità di espletamento

L’incarico occasionale deve essere espletato rigorosamente al di fuori dell’orario di lavoro e di pronta disponibilità, non deve arrecare pregiudizio all’organizzazione interna ed all’attività istituzionale da svolgere e non deve essere incompatibile od in conflitto di interessi con le stesse: in particolare, il personale Dirigenziale dell’Area medica e non medica non potrà utilizzare le quattro ore dell’orario settimanale destinate ad attività non assistenziali di cui all’art. 14 comma 4 del C.C.N.L./2002-2005 poiché *“tale riserva di ore non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione”* potendo utilizzare, invece, gli istituti contrattuali delle ferie, dei permessi non retribuiti e dell’aspettativa non retribuita.

#### ART. 8

##### Sistema sanzionatorio

In caso di inosservanza del divieto di cui all’art. 2 del presente Regolamento, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte in assenza di autorizzazione deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti, e ciò in forza del disposto di cui all’art. 1, comma 61, della Legge 23.12.1996 n. 662 che testualmente recita: *“La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell’amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall’impiego per il restante personale, semprechè le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l’amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l’accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti”*.

#### ART. 9

##### Verifiche

Ricevuta la richiesta di preventiva autorizzazione, sarà compito del Settore Affari del Personale predisporre apposito provvedimento di concessione o diniego di autorizzazione sulla scorta dei criteri di cui al presente Regolamento. Unitamente al provvedimento autorizzativo il Settore Affari del Personale chiederà che il dipendente asseveri l’attività occasionale svolta mediante

dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 nell'apposito modulo allegato all'autorizzazione da far pervenire al medesimo Settore Affari del Personale entro e non oltre i 30 giorni dall'espletamento dell'attività.

Il Settore Affari del Personale provvederà, sulla scorta dell'autorizzazione e della dichiarazione sostitutiva trasmessa dal dipendente, a verificare che l'attività sia stata regolarmente svolta al di fuori dell'orario di servizio.

L'Ufficio Ispettivo potrà dare luogo ad ulteriori verifiche ritenute opportune nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento e di quelle contemplate nel Regolamento aziendale dell'Ufficio Ispettivo adottato con deliberazione n. 2623 del 13.11.2007 ed eventuali ss.mm.ii.

Il Settore Affari del Personale procederà, altresì, d'ufficio a verificare eventuali incompatibilità presso altre Amministrazioni.

L'Ufficio di Controllo Ispettivo Interno effettua tutte le attività ed i compiti indicati nella L. 662/96 e secondo le direttive delle circolari del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 3 del 19.12.1997 e n. 6 del 18.07.1997, effettuando le verifiche esterne previste – anche mediante accessi presso Enti Pubblici e/o Privati – e prestando la collaborazione richiesta alle altre amministrazioni pubbliche, al Dipartimento per la Funzione Pubblica e al Ministero delle Finanze, anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie.

Qualora l'Ufficio rilevi comportamenti non conformi al presente regolamento e alla vigente normativa dovrà comunicare le violazioni accertate per il successivo iter procedimentale sanzionatorio al Settore Affari del Personale, il quale procederà in relazione alla normativa contrattuale di riferimento.

#### ART. 10

##### Art. 60 del C.C.N.L./2000

A tutti i Dirigenti del ruolo sanitario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani sono inoltre consentite le seguenti attività occasionali ai sensi dell'art. 60 del C.C.N.L./2000:

- Partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- Collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
- Partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri ( ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 278 del 1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge n. 295 del 1990, etc.);
- Relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- Partecipazione ai comitati scientifici;
- Partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigente sindacale;
- Attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Le attività e gli incarichi di cui sopra possono essere svolti, previa autorizzazione o comunicazione all'Azienda ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, nonché ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

#### ART. 11

## Incompatibilità in ordine alla continuità o gravosità dell'incarico

Ai sensi del comma 2 dell'art. 60 del C.C.N.L./2000, al fine di escludere casi di incompatibilità con l'attività e gli impegni istituzionali, nell'interesse del buon andamento dell'Amministrazione, si predeterminano, come segue, i criteri oggettivi che devono ispirare l'Azienda nella concessione o nel diniego dell'autorizzazione al personale dirigenziale di cui al precedente art. 10:

1. sono autorizzabili le attività saltuarie, sporadiche ed occasionali, ossia quelle attività che comportano una marginale e saltuaria occupazione di ore extra ufficio, che non sono prevalenti rispetto a quelle di istituto e che comportino, comunque, nell'anno solare un impegno complessivo non superiore alle 420 ore, al fine della salvaguardia dell'integrità psico-fisica del lavoratore dipendente;
2. non sono autorizzabili gli incarichi inerenti ad attività che possono configurarsi come concorrenziali con l'attività propria dell'Azienda, nonché gli incarichi in favore di soggetti o Enti con i quali il dipendente interessato o la struttura operativa intrattiene rapporti istituzionali (conflitto d'interessi).

Per i Dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria, la violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano, oltre alla risoluzione del rapporto di lavoro, la restituzione dei proventi ricevuti, in misura non inferiore ad una annualità e non superiore a cinque annualità.

La violazione degli obblighi di cui sopra è comunicata, giusta art. 72, comma 7, Legge 23 Dicembre 1998, n. 448, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal Direttore Generale alla Regione, all'Ordine professionale e al Ministero della Salute.

L'accertamento delle incompatibilità di cui al presente articolo compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria per il tramite dell'Ufficio Controllo Ispettivo Interno di cui al precedente articolo 9, istituito ai sensi dell'art. 1 comma 62 della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662.

Le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento, relative alle attività diverse dalla libera professione intramuraria (art. 60 del C.C.N.L./2000), si applicano anche ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo.

## ART. 12 Norma finale

Il presente Regolamento è indirizzato a *tutto* il personale dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e pertanto anche al personale della Dirigenza medica a rapporto non esclusivo, essendo il Testo Unico del Pubblico impiego di cui al D. Lgs. 165/2001 destinato a tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni.

I Dirigenti a rapporto non esclusivo hanno la prerogativa di esercitare la libera professione in regime di extra-moenia senza vincoli da parte dell'Azienda, nel rispetto delle previsioni di legge in materia.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento in materia di incompatibilità ed incarichi retribuiti, si fa rinvio alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.